

DETERMINAZIONE DSAI/25/2024/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DELL'ENERGIA ALL'INGROSSO

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 30 maggio 2024

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e s.m.i. (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT - sesta edizione 22 luglio 2021 (di seguito: Linee Guida ACER);
- il *REMIT Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting (MoP on data reporting)* dell'ACER, compresi gli allegati, *pro tempore* vigente (di seguito MoP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);

- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 7 agosto 2023, DSAI/10/2023/eel (di seguito: determinazione DSAI/10/2023/eel).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso riflettano un’interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati;
- al riguardo, all’articolo 2, comma 1, punto 1), il REMIT dispone che:
 - per *“informazione privilegiata”* si intende *“un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti”*;
 - per *“informazioni”* si intendono, tra l’altro, *“(…) b) le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale (...), inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti; (...) d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo”*;
- il successivo articolo 4, rubricato *“Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate”*, stabilisce che gli operatori di mercato devono comunicare *“al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono (...)”* (comma 1);
- al fine di assicurare un’attuazione coordinata e coerente, l’ACER pubblica indicazioni in merito all’applicazione delle definizioni di cui al citato articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT);
- segnatamente, con riguardo alla fattispecie di cui al citato articolo 4 del REMIT, le Linee Guida ACER precisano che la pubblicazione delle informazioni privilegiate deve avvenire in modo da consentirne la diffusione più ampia possibile al pubblico, garantendo un accesso facile e paritario a tutti gli utenti; pertanto, le informazioni devono essere divulgate utilizzando una piattaforma centralizzata che consenta a più operatori di mercato di condividere le informazioni con il pubblico in generale (*Inside Information Platform*);
- al fine di un’*efficace* pubblicazione delle informazioni privilegiate, le predette Linee Guida ACER indicano alcuni requisiti *minimi di qualità* (capitolo 4.2.2), tra cui la possibilità di filtrare per categorie di dati rilevanti le informazioni

pubblicate, comprese quelle storiche, in un formato scaricabile, al fine di promuoverne un uso efficiente, di accedere facilmente alla cronologia delle pubblicazioni precedenti riguardanti lo stesso evento, nonché di disporre di una funzionalità che colleghi le pubblicazioni precedenti alla/e nuova/e pubblicazione/i in modo comprensibile e facile da usare;

- inoltre, ogni pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 4, comma 1, del REMIT sotto forma di messaggio urgente di mercato (*Urgent Market Message: UMM*), deve possedere un determinato *set* di informazioni (descritto nelle tabelle rispettivamente per l'elettricità, per il gas naturale e per altri tipi di eventi/informazioni, di cui all'allegato VII del MoP);
- è altresì richiesto che la pubblicazione di informazioni privilegiate sia quanto più concisa e specifica possibile, nonché sufficientemente precisa e completa così da consentire una corretta comprensione dell'evento o degli eventi sottostanti (capitolo 4.2.2 delle Linee Guida ACER);
- quanto all'altro *requisito della tempestività* della pubblicazione delle informazioni privilegiate, secondo ACER tali informazioni devono essere pubblicate *prima possibile*, di regola *entro un'ora* (se non altrimenti specificato nelle norme e regolamenti applicabili), e comunque prima di avviare qualsivoglia attività di compravendita nei mercati energetici all'ingrosso a cui le informazioni privilegiate afferiscono (capitolo 4.3);
- ACER, qualora sospetti che si sia verificata una violazione del REMIT, ha il potere, tra l'altro, di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata (articolo 16, comma 4, del REMIT, lettera a);
- il compito di garantire l'attuazione del divieto di abusi di mercato, tra cui l'attuazione del predetto obbligo, è attribuito alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13 del REMIT);
- gli Stati membri definiscono la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del REMIT e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT);
- a ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi – tra l'altro nei casi di sospetta violazione dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del REMIT – della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) (comma 3), ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (comma 6).

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con determinazione DSAI/10/2023/eel è stato avviato nei confronti di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione o società) un procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 4 del REMIT con riguardo ad alcune condotte relative all'impianto di pompaggio idroelettrico di [omissis] nel periodo compreso tra [omissis];
- comportamenti in parte analoghi sono stati successivamente rilevati anche nel [omissis] per gli impianti di pompaggio idroelettrico [omissis] (di seguito: impianti rilevanti);
- con riguardo a tale arco temporale e ai suddetti impianti rilevanti, pertanto, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità ha chiesto:
 - i) a Terna S.p.A. con nota 2 agosto 2023 (prot. Autorità 50433) alcune informazioni sulla capacità di generazione disponibile, che sono state fornite con note 29 agosto 2023 e 20 ottobre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 55085 e 65978);
 - ii) a Enel Produzione con nota 26 ottobre 2023 (prot. Autorità 67104) chiarimenti puntuali in merito alle problematiche – ivi indicate – relative a quanto dalla medesima pubblicato sulla Piattaforma delle Informazioni Privilegiate (di seguito: PIP) gestita dal GME e quanto dalla stessa Enel Produzione trasmesso a Terna tramite il portale SCWEB, forniti dalla società con nota 11 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 77656 del 12 dicembre 2023), a cui è seguita una richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti con nota 29 dicembre 2023 (prot. Autorità 81660), riscontrata dalla società in data 29 gennaio 2024 (prot. Autorità 6507);
- inoltre, in data 22 gennaio 2024 la predetta Direzione ha inviato al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) una richiesta di informazioni sulle modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate comunicate dagli utenti del dispacciamento sulla PIP (prot. Autorità 5155), cui il GME ha fornito risposta con nota 25 gennaio 2024 (acquisita con prot. Autorità 6081);
- dall'esame di tutti gli elementi acquisiti è emerso che Enel Produzione:
 1. ha effettuato una pubblicazione *tardiva* con riguardo all'indisponibilità dell'impianto [omissis] iniziata il [omissis] e terminata il [omissis]; infatti, come dalla stessa ammesso, la società avrebbe dovuto procedere a un aggiornamento (manuale e non automatico) di un precedente messaggio (pubblicato tempestivamente sulla PIP) entro le ore [omissis]; tale operazione, invece, veniva effettuata solo alle [omissis] senza comunicare e motivare al pubblico, all'ACER e all'Autorità tale ritardo;
 2. nel [omissis] con riferimento agli impianti [omissis] non ha pubblicato le informazioni privilegiate in *modo efficace*; in particolare:
 - i) non ha rispettato i requisiti minimi di qualità e concisione, precisione e specificità indicati nelle Linee Guida ACER al capitolo 4.2.2 nella pubblicazione delle informazioni privilegiate sulla PIP e, segnatamente:

- a. ha pubblicato sulla PIP informazioni già trasmesse, e quindi superflue, a conclusione di numerosi eventi; infatti, una volta conclusa un'indisponibilità in una singola giornata, già pubblicata sulla PIP nel rispetto del requisito di tempestività, Enel Produzione inviava (erroneamente) alla PIP un ulteriore messaggio per segnalare il termine della indisponibilità precedentemente comunicata, ostacolando così la ricostruzione agevole della cronologia di messaggi precedentemente trasmessi alla PIP;
 - b. in concomitanza con l'entrata in esercizio a fine dicembre 2022 del nuovo sistema di Enel Produzione per la gestione delle pubblicazioni sulla PIP, ha *duplicato* 4 UMM;
 - c. non ha provveduto ad una nuova pubblicazione dell'UMM inviato alla PIP in data *[omissis]* (al fine di revocare un precedente UMM del *[omissis]* relativo all'indisponibilità dell'impianto *[omissis]* nei giorni *[omissis]*), nonostante la restituzione da parte della PIP di un file di "FA" (*Functional Acknowledgement*) con esito "Reject";
- ii) non ha rispettato i requisiti di precisione, completezza, correttezza e coerenza nella comunicazione delle informazioni privilegiate sulle diverse piattaforme, determinando numerose incoerenze di entità significativa tra le informazioni pubblicate sulla PIP e quelle trasmesse a Terna tramite SCWEB con riferimento alla capacità indisponibile e/o al periodo di indisponibilità;
- alla luce di quanto sopra, Enel Produzione risulta avere violato l'articolo 4 del REMIT per non avere rispettato l'obbligo di comunicare al pubblico *in tempo utile* l'informazione privilegiata relativa all'indisponibilità dell'impianto *[omissis]* iniziata il *[omissis]* e terminata il *[omissis]* e *in modo efficace* alcune informazioni privilegiate di cui disponeva nel *[omissis]* con riguardo agli impianti *[omissis]*.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Produzione S.p.A., di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Enel Produzione S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento

- l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
 7. di comunicare il presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A. (P.IVA 05617841001) mediante PEC all'indirizzo enelproduzione@pec.enel.it e all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 30 maggio 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro